

VERBALE DI ASSEMBLEA CONSORTILE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno due del mese di marzo, alle ore diciassette e minuti trenta.

2 marzo 2021

Registrato a Como
il 16 marzo 2021
al n. 5739 Serie 1T
Imposte assolte
Euro 356,00

In Lomazzo, in un locale del Palazzo Comunale alla piazza IV Novembre n.4.

Innanzi a me dott.Gianfranco Manfredi, notaio in Cantù, iscritto al ruolo dei Distretti notarili riuniti di Como e Lecco,

è presente il signor

-RUSCONI Giovanni, nato a Lomazzo il 16 (sedici) marzo 1954 (millenovecentocinquantaquattro) e residente a Lomazzo, via Del Seprio n.30, codice fiscale RSC GNN 54C16 E659X, presidente dell'azienda speciale consortile denominata "A.S.C.I. - AZIENDA SOCIALE COMUNI INSIEME", con sede in Lomazzo, piazza IV Novembre n.4, Palazzo Municipale, codice fiscale 02886940135, iscritta con lo stesso numero al Registro delle Imprese di Como-Lecco.

Detto comparente, della cui identità personale e qualità io notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea degli aderenti al suddetto ente, convocata in questo luogo, giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Trasferimento della sede legale dell'azienda e conseguente modifica dell'art.2 dello statuto sociale;
2. modifica dell'art.28 dello statuto al fine di sopprimere il capoverso che consente ai consiglieri comunali di essere nominati membri del consiglio di amministrazione;

3. modifica dell'art.44 dello statuto sociale al fine di introdurre la figura del revisore unico;

4. nomina del revisore unico e determinazione del compenso;

5. bando di accreditamento del servizio di assistenza domiciliare minori - approvazione.

Aderendo io notaio alla richiesta fattami il comparente signor Rusconi Giovanni dichiara e fa constatare quanto segue:

1) che con lettera del 24 febbraio 2021 trasmessa per posta elettronica a tutti gli enti consorziati, a tutti gli amministratori ed a tutti i revisori dei conti, ai sensi dell'art.19 del vigente statuto, è stata indetta in questo luogo, per quest'oggi ed a quest'ora l'assemblea dei consorziati;

2) che è presente in questo luogo esso comparente, in qualità anche di sindaco del **Comune di Lomazzo**, codice fiscale 00566590139, al quale compete il diritto di voto in ragione di millesimi 96,69 (novantasei virgola sessantanove), mentre sono presenti, mediante collegamento audio-video tramite la piattaforma GOOGLE MEET, come consentito dall'art.106, comma 3, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 convertito con modificazioni in Legge 24 aprile 2020 n.27 e successiva proroga, i signori:

a) Volonterio Maria Angela, nata a Como il 20 (venti) febbraio 1959 (millenovecentocinquantanove), consigliere comunale del **Comune di Bregnano**, codice fiscale 00625920137, al quale compete il diritto di voto in ragione di millesimi 62,63 (sessantadue virgola sessantatre), delegata dal sindaco a rappresentare il suddetto Comune;

b) Clerici Paolo, nato a Como l'11 (undici) marzo 1951 (millenovecentocinquanno), sindaco del **Comune di Cadorago**, codice fiscale 00696750132, al quale

competere il diritto di voto in ragione di millesimi 77,49 (settantasette virgola quarantanove);

c) Marazzi Amalia, nata a Como il 7 (sette) ottobre 1962 (millenovecentosessantadue), sindaco del **Comune di Carbonate**, codice fiscale 80014740130, al quale compete il diritto di voto in ragione di millesimi 28,25 (ventotto virgola venticinque);

d) Seregini Anna Celestina, nata a Milano il 9 (nove) febbraio 1948 (millenovecentoquarantotto), sindaco del **Comune di Casnate con Bernate**, codice fiscale 81001910132, al quale compete il diritto di voto in ragione di millesimi 47,93 (quarantasette virgola novantatre);

e) Bonino Piergiorgio, nato a Como il 7 (sette) maggio 1969 (millenovecentosessantannove), sindaco del **Comune di Cassina Rizzardi**, codice fiscale 00544790132, al quale compete il diritto di voto in ragione di millesimi 32,49 (trentadue virgola quarantanove),

f) Rizzi Davide Massimo, nato a Como il 12 (dodici) maggio 1979 (millenovecentosettantanove), vice sindaco del **Comune di Cirimido**, codice fiscale 00495300139, al quale compete il diritto di voto in ragione di millesimi 18,30 (diciotto virgola trenta);

g) Sabatino Salvatore, nato a Gerocarne (Vibo Valentia) il 25 (venticinque) febbraio 1954 (millenovecentocinquantaquattro), consigliere comunale del **Comune di Fenegrò**, codice fiscale 00602440133, al quale compete il diritto di voto in ragione di millesimi 30,88 (trenta virgola ottantotto), delegato dal sindaco a rappresentare il suddetto Comune;

h) Bianco Valeria, nata a Como il 7 (sette) maggio 1991 (millenovecentonovantuno), assessore ai servizi sociali del **Comune di Fino Mornasco**, codice fiscale

00308110139, al quale compete il diritto di voto in ragione di millesimi 94,81 (novantaquattro virgola ottantuno), delegata dal sindaco a rappresentare il suddetto Comune;

h) Ghezzi Marzio Glauco, nato a Como il 12 (dodici) marzo 1971 (millenovecentosettantuno), consigliere comunale del **Comune di Grandate**, codice fiscale 00772840138, al quale compete il diritto di voto in ragione di millesimi 27,05 (ventisette virgola zero cinque), delegato dal sindaco a rappresentare il suddetto Comune;

i) Canobbio Samuela, nata a Como il 5 (cinque) settembre 1977 (millenovecentosettantasette), assessore ai servizi sociali del **Comune di Limido Comasco**, codice fiscale 00434590139, al quale compete il diritto di voto in ragione di millesimi 37,24 (trentasette virgola ventiquattro), delegata dal sindaco a rappresentare il suddetto Comune;

l) Grimoldi Daniela, nata a Tradate (Varese) il 30 (trenta) dicembre 1956 (millenovecentocinquantasei), vice sindaco del **Comune di Locate Varesino**, codice fiscale 00663490134, al quale compete il diritto di voto in ragione di millesimi 41,50 (quarantuno virgola cinquanta),

m) Gandola Flavio, nato a Como il 22 (ventidue) agosto 1961 (millenovecentosessantuno), consigliere comunale del **Comune di Luisago**, codice fiscale 00688600139, al quale compete il diritto di voto in ragione di millesimi 26,63 (ventisei virgola sessantatre), delegato dal sindaco a rappresentare il suddetto Comune;

n) Vittori Domitilla, nata a Saronno (Varese) il 24 (ventiquattro) ottobre 1965 (millenovecentosessantacinque), consigliere comunale del **Comune di Lurago Marinone**, codice fiscale 00602460131, al quale compete il diritto di voto in ra-

gione di millesimi 24,86 (ventiquattro virgola ottantasei), delegata dal sindaco a rappresentare il suddetto Comune;

o) Preatoni Francesca, nata a Tradate il 26 (ventisei) giugno 1979 (millenovecentosettantanove), vice sindaco del Comune di **Mozzate**, codice fiscale 01285340137, al quale compete il diritto di voto in ragione di millesimi 84,38 (ottantaquattro virgola trentotto),

p) Pavan Paolo, nato a Rovello Porro il 22 (ventidue) giugno 1963 (millenovecentosessantatre), sindaco del Comune di **Comune di Rovello Porro**, codice fiscale 00227560133, al quale compete il diritto di voto in ragione di millesimi 60,37 (sessanta virgola trentasette),

q) Morandin Alessandra, nata a Saronno (Varese) il 5 (cinque) gennaio 1975 (millenovecentosettantacinque), assessore ai servizi sociali del **Comune di Rovellasca**, codice fiscale 00227550134, al quale compete il diritto di voto in ragione di millesimi 76,87 (settantasei virgola ottantasette), delegata dal sindaco a rappresentare il suddetto Comune;

r) Clerici Roberta, nata a Saronno il 25 (venticinque) maggio 1969 (millenovecentosessantanove), vice sindaco del **Comune di Turate**, codice fiscale 00520110131, al quale compete il diritto di voto in ragione di millesimi 91,56 (novantuno virgola cinquantasei),

s) Capitani Chiara, nata a Como il 5 (cinque) ottobre 1990 (millenovecentonovanta), assessore ai servizi sociali del **Comune di Vertemate con Minoprio**, codice fiscale 00549440139, al quale compete il diritto di voto in ragione di millesimi 43,28 (quarantatre virgola ventotto), delegata dal sindaco a rappresentare il suddetto Comune,

e che quindi sono presenti tutti i Comuni consorziati, titolari del diritto di voto;

3) che è presente mediante collegamento audio-video, tramite la piattaforma innanzi citata, il presidente del consiglio di amministrazione signora Carrara Federica, mentre gli altri consiglieri signori Rumi Luca, Rossoni Giovanni, Garbi Miriam e Cicognani Donatella hanno giustificato la propria assenza;

4) che non sono intervenuti i revisori dei conti signori Carrettoni Veronica, Morello Saveria e Villa Celestino, essendo gli stessi cessati dalla carica per scadenza del termine di durata dell'incarico agli stessi conferito;

5) che, come anche da me constatato, i collegamenti audio e video sono stati regolarmente attivati;

6) che è quindi possibile identificare tutti i partecipanti all'assemblea, i quali hanno la possibilità di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno ed alla votazione simultanea;

7) che, pertanto, l'assemblea è validamente costituita e può quindi deliberare, ai sensi del vigente statuto, sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea si conferma validamente costituita e ne assume la presidenza il signor Rusconi Giovanni, ai sensi dell'art.23 del vigente statuto, il quale dichiara di aver accertato l'identità personale degli intervenuti e la legittimazione degli stessi a partecipare all'assemblea, chiamando me notaio a fungere da segretario.

Il presidente, dichiarata aperta la seduta, illustra il primo punto all'ordine del giorno ed espone i motivi che consigliano di trasferire la sede dell'azienda consorziale dal civico n.4 al civico n.2 della piazza IV Novembre in Lomazzo.

Il presidente inoltre espone i motivi per i quali è necessario modificare l'art.28 dello statuto al fine di sopprimere il capoverso che consente ai consiglieri comunali di essere nominati membri del consiglio di amministrazione, precisando che detta modifica è necessaria al fine di adeguare il testo del suddetto articolo alle

norme di legge entrate in vigore successivamente all'adozione del vigente statuto.

Il presidente espone altresì i motivi per i quali è necessario modificare l'art.44 del vigente statuto al fine di introdurre la figura del revisore unico.

L'assemblea, preso atto di quanto esposto dal presidente, dopo approfondita discussione, a voto unanime espresso per alzata di mano

delibera

A) di trasferire la sede dell'azienda consortile dal civico n.4 al civico n.2 della piazza IV Novembre in Lomazzo;

B) di modificare, conseguentemente, l'art.2 del vigente statuto, sostituendo l'attuale testo con il seguente nuovo testo:

" Art.2 - Sede dell'Azienda

1. La sede legale dell'Azienda è a Lomazzo, in piazza IV Novembre n.2.

2. Con deliberazione dell'Assemblea Consortile saranno istituite sedi operative in località diverse.

3. L'ubicazione dei servizi e degli uffici che fanno capo all'Azienda può essere dislocata in sedi diverse in relazione ad esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dell'offerta di servizi."

C) di escludere la possibilità per i consiglieri comunali di essere nominati membri del consiglio di amministrazione;

D) di modificare, conseguentemente, l'art.28 del vigente statuto, sostituendo l'attuale testo con il seguente nuovo testo:

" Art.28 - Il Consiglio di Amministrazione

1. L'Azienda è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea Consortile.

2. Il Consiglio d'Amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente, dei quali almeno 2 in rappresentanza dei comuni inferiori ai 3.000 abitanti scelti preferibilmente tra coloro che hanno una specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti e per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private.

3. Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica cinque anni, ed è rieleggibile.

4. La nomina del consiglio di amministrazione avviene secondo la seguente procedura:

a) ciascun Ente consorziato presenta un candidato per la nomina a membro del consiglio di amministrazione;

b) la rosa dei candidati è sottoposta all'Assemblea Consortile per la votazione a scrutinio segreto e secondo la procedura stabilita dall'art.22.

5. La nomina del Presidente è fatta con votazione separata, prima di quella degli altri membri, che avviene in un'unica votazione. Entrambe le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto.

6. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno un Vice Presidente. Egli collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso di assenza o impedimento temporanei.";

E) di introdurre la figura del revisore unico e di modificare l'art.44 del vigente statuto, sostituendo l'attuale testo con il seguente nuovo testo:

" Art.44 - Revisore dei conti

1. E' nominato ai sensi di legge il revisore unico, quale organo interno di revisione economico-finanziaria dell'Azienda.

2. Al revisore unico spetta un compenso, il cui ammontare viene stabilito con la stessa delibera di nomina e che non può essere superiore complessivamente a

quello massimo previsto per un Comune da 5.000 a 9.999 abitanti.

3. Esso dura in carica tre anni, e non è revocabile, salvo inadempienza o sopravvenuta incompatibilità.

4. Il revisore unico è rieleggibile per una sola volta e decade dall'ufficio in caso di dimissioni, revoca o sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità prevista dalla legge."

In dipendenza di quanto precede il signor Rusconi Giovanni, nella duplice veste di presidente dell'azienda speciale consortile e di presidente dell'assemblea, mi consegna il testo integrale dello statuto nella sua redazione aggiornata, documento che, sottoscritto nei modi di legge, allego al presente atto sotto la lettera **"A"**.

Prende quindi la parola il signor Rusconi Giovanni il quale dichiara che tutti i membri del collegio dei revisori sono cessati dalla carica per scadenza del termine di durata dell'incarico agli stessi conferito, e che quindi occorre procedere alla nomina del revisore unico, come previsto dall'art.44 dello statuto nella sua nuova formulazione.

L'assemblea, preso atto di quanto precede, dopo breve discussione, sempre a voto unanime espresso per alzata di mano,

delibera

F) di dichiarare cessati dalla carica i membri del collegio dei revisori signori Carrettoni Veronica, Morello Saveria e Villa Celestino, rilasciando agli stessi ampio discarico per il loro operato fin qui svolto;

G) di affidare la revisione legale dei conti, per i prossimi tre anni, ad un revisore legale dei conti nella persona del signor GARZONE dr.Raffaele, nato a Cantù il 3 (tre) luglio 1977 (millenovecentosettantasette) e residente a Bregnano, via Pas-

serella n.4, codice fiscale GRZ RFL 77L03 B639P, revisore legale iscritto nell'apposito registro al n.162693;

H) di determinare l'emolumento annuo spettante al revisore legale come sopra nominato in Euro 4.000,00 (quattromila), oltre l'imposta sul valore aggiunto ed il contributo alla Cassa Previdenziale di appartenenza dovuto ai sensi di legge.

Prende di nuovo la parola il presidente il quale, soffermandosi sull'ultimo argomento all'ordine del giorno, illustra il bando di accreditamento del Servizio di Assistenza Domiciliare Minori, predisposto dal consiglio di amministrazione, chiedendo all'assemblea di approvarne il testo.

L'assemblea, preso atto di quanto precede, dopo breve discussione, sempre a voto unanime espresso per alzata di mano,

delibera

I) di approvare il bando di accreditamento del Servizio di Assistenza Domiciliare Minori, predisposto dal consiglio di amministrazione, ed illustrato dal presidente.

Non essendovi altro da deliberare e non avendo alcuno chiesto la parola il presidente dichiara chiusa la seduta e sciolta l'assemblea, dopo che la stessa ha autorizzato il signor Rusconi Giovanni ad apportare al presente verbale le modifiche che fossero eventualmente richieste dalle competenti autorità.

Sono le ore diciassette e minuti cinquantacinque.

Le spese del presente atto sono a carico dell'azienda consortile.

Dichiara il componente di aver già preso conoscenza dell'allegato dispensandomi dalla lettura dello stesso.

Richiesto io notaio ricevo il presente atto scritto a mia cura da persona di mia fiducia con idoneo mezzo meccanico, completato di mio pugno, e da me letto al componente, il quale, a mia richiesta, dichiara essere il tutto conforme alla sua

volontà e con me lo sottoscrive nei modi di legge alle ore diciotto.

L'atto è scritto in tre fogli per dieci pagine intere e fin qui della undicesima.

Firmato Giovanni Rusconi - Gianfranco Manfredi, notaio.

@.@.@

Allegato "A" all'atto a rogito dr.G.Manfredi, notaio in Cantù, Rep.36488/25326

STATUTO

Titolo I

COSTITUZIONE, SCOPO, DURATA, CONFERIMENTO E DOTAZIONE

Art.1 - Costituzione

1. Fra i Comuni di: Bregnano, Cassina Rizzardi, Carbonate, Casnate con Bernate, Cadorago, Cirimido, Fenegro', Fino Mornasco, Grandate, Limido Comasco, Locate Varesino, Lomazzo, Luisago, Lurago Marinone, Rovellasca, Rovello Porro, Turate e Vertemate con Minoprio è costituita ai sensi dell'art.31, dell'art.113-bis e dell'art.114 del D.lgs. 267/2000 e sulla base della Convenzione approvata da tutti i singoli Comuni, un'azienda speciale consortile denominata "A.S.C.I. - AZIENDA SOCIALE COMUNI INSIEME" per l'esercizio di attività, funzioni e servizi di competenza degli enti locali, per come definiti dal successivo art.3.

2. L'Azienda è Ente strumentale dei Comuni aderenti indicati al comma 1 ed è dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale.

3. Il funzionamento dell'Azienda è regolamentato dal presente Statuto.

Art.2 - Sede dell'Azienda

1. La sede legale dell'Azienda è a Lomazzo, in piazza IV Novembre n.2.

2. Con deliberazione dell'Assemblea Consortile saranno istituite sedi operative in località diverse.

3. L'ubicazione dei servizi e degli uffici che fanno capo all'Azienda può essere di-

slocata in sedi diverse in relazione ad esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dell'offerta di servizi.

Art.3 - Scopo e finalità

1. Scopo dell'Azienda è l'esercizio di funzioni socio-assistenziali, socio-sanitarie integrate e, più in generale, la gestione dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale, in relazione alle competenze istituzionali degli Enti consorziati.

2. I servizi istituzionali facenti capo all'Azienda sono diffusi ed erogati nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti Consorziati e sono prevalentemente orientati alle fasce deboli della cittadinanza, e in particolare:

- a) minori;
- b) famiglia;
- c) disabili;
- d) anziani;
- e) adulti in difficoltà.

Art.4 - Gestione dei servizi

1. L'Azienda esercita la gestione dei servizi di cui all'articolo precedente in forma diretta a mezzo della propria struttura organizzativa e - tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche - anche attraverso acquisto di servizi e prestazioni o tramite la partecipazione ad istituzioni non lucrative o ancora attraverso la concessione di servizi non istituzionale a terzi.

2. L'Azienda può anche accedere nella gestione dei servizi, in via sussidiaria e non suppletiva, a rapporti di volontariato individuale e/o associativo, secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

3. L'Azienda è abilitata ad esercitare, su delega ed in base ad apposita convenzione, anche i servizi sociali a carattere istituzionale di competenza dei singoli

Comuni consorziati o di altri Enti Locali.

4. L'Azienda può partecipare ad Enti, Società, Associazioni e Cooperative Sociali ai sensi delle vigenti norme, previa acquisizione del parere dei Comuni consorziati.

Art.5 - Durata

1. L'Azienda ha la durata di 30 (trenta) anni, decorrenti dal 23 marzo 2005 data di stipula della Convenzione costitutiva e dello Statuto.

2. E' facoltà degli Enti Consorziati prorogare la durata dell'Azienda per il tempo e secondo le condizioni stabilite con apposita convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi di governo da adottarsi, di norma, entro sei mesi antecedenti la data di scadenza.

3. In caso di mancata proroga, l'Azienda è sciolta di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri stabiliti dagli articoli seguenti.

Art.6 - Modalità di partecipazione

1. La partecipazione e la rappresentanza degli enti consorziati all'interno dell'Azienda distinguono i criteri di partecipazione al voto e criteri di partecipazione alla spesa; quanto sopra con l'intento di assicurare rappresentanza e controllo democratici alla partecipazione e flessibilità e dinamismo all'azione operativa.

2. La partecipazione all'Azienda deriva da:

a) conferimento della quota del capitale di dotazione, ai sensi dell'art.9 e di eventuali successivi conferimenti da parte dei Comuni Consorziati;

b) popolazione residente.

3. Possono essere ammessi a far parte dell'Azienda esclusivamente Enti Pubblici, quando siano a ciò autorizzati secondo le norme vigenti.

Art.7 - Diritti dei partecipanti

1. Ciascun ente conferente ha diritto a partecipare alla vita aziendale. La partecipazione si esplica attraverso:

a) la partecipazione all'Assemblea dell'Azienda, con diritto a concorrere nella formazione della volontà collegiale attraverso il voto, secondo le modalità indicate al successivo art.10;

b) la partecipazione ai risultati di gestione, in relazione alle quote di riferimento, pari ai rispettivi voti assembleari totali;

c) il recupero degli investimenti capitalizzati, in caso di recesso, sulla base delle quote inerenti i relativi conferimenti, al netto della quota parte delle eventuali perdite iscritte a bilancio;

d) la partecipazione al riparto liquidatorio, all'atto dell'estinzione dell'Azienda, sarà proporzionato alle quote patrimoniali di competenza.

Art.8 - Partecipazione alla vita sociale

1. Ciascun Ente consorziato partecipa all'assemblea con un proprio rappresentante.

2. Gli Enti consorziati sono tenuti a partecipare attivamente alla vita aziendale e a concorrere alla formazione degli indirizzi strategici dell'Azienda e alla nomina e revoca degli organismi della medesima.

3. Gli Enti consorziati sono tenuti ad esercitare il controllo sull'operato dell'Azienda e a verificare la rispondenza dell'azione alle finalità per cui essa è costituita.

4. Gli Enti consorziati debbono, inoltre, concorrere al finanziamento corrente dell'Azienda in rapporto ai criteri di partecipazione alla spesa determinati dall'assemblea.

5. Gli enti consorziati possono, infine - anche su base libera e volontaria - partecipare ai processi di investimento proposti dagli organi competenti.

Art.9 - Capitale di dotazione dell'Azienda

1. Il capitale di dotazione dell'Azienda ammonta ad Euro 50.000,00 (cinquanta-mila), come meglio indicato nell'allegata tabella di riparto.

Art.10 - Criteri di partecipazione al voto assembleare

1. Ogni rappresentante è portatore di un voto espresso in millesimi, di modo che il totale dei voti disponibili in Assemblea sia pari a 1.000.

2. I 1.000 voti assembleari sono attribuiti ai rappresentanti degli enti consorziati sulla base di due criteri, da cui discendono le due distinte quote di seguito illustrate:

a) conferimento della quota di capitale di dotazione ed eventuali successivi versamenti = 100 voti;

b) quota relativa alla popolazione residente in ciascun Comune associato = 900 voti.

3. I suddetti 900 voti sono attribuiti a ciascun Ente in proporzione diretta alla popolazione residente, ricalcolata annualmente con riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. In caso di riparto frazionario dei voti, si concorda sull'utilizzo degli arrotondamenti al primo decimale.

5. In deroga ai commi precedenti, ciascun Comune ha diritto ad un solo voto quando si delibera sui seguenti oggetti:

a) approvazione dei criteri di partecipazione alla spesa;

b) nomina dei componenti del consiglio di amministrazione;

c) scioglimento dell'Azienda.

Art.11 - Ricalcolo periodico dei voti assembleari

1. L'Assemblea procede annualmente al ricalcolo dei voti assembleari, allo scopo

di riallineare i voti medesimi in rapporto ad eventuali variazioni dei parametri che ne determinano la grandezza (inerenti la popolazione, il capitale, recessi e nuove ammissioni).

2. L'Assemblea consortile delibera a maggioranza assoluta, le variazioni alle quote di partecipazione assegnate a ciascun Ente Consorziato.

3. In caso di adesione di nuovi Enti, l'Assemblea consortile delibera in merito alle variazioni delle quote di partecipazione assegnate a ciascun Ente consorziato.

Gli atti concernenti il ricalcolo delle quote di cui al presente articolo sono trasmessi agli Enti consorziati e non modificano la convenzione.

Art.12 - Modalità di accoglimento di nuovi Enti

1. L'Assemblea consortile delibera a maggioranza assoluta la proposta di accoglimento della richiesta di adesione di nuovi enti; la relativa deliberazione di accoglimento deve essere trasmessa agli enti consorziati entro 10 giorni dalla sua adozione.

2. Le deliberazioni dei Consigli comunali degli enti consorziati devono essere assunte entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento dell'atto consortile.

3. L'adesione del nuovo socio si intende decorrere dalla data di esecutività della deliberazione dell'assemblea consortile ed esplicherà efficacia solo dopo l'approvazione da parte dei Consigli comunali di tutti gli Enti consorziati.

4. L'ammissione di nuovi soci comporta la ridefinizione delle quote consortili , secondo la procedura prevista dal presente Statuto.

5. Non può essere respinta l'adesione di uno dei comuni dell'ambito territoriale del piano di zona.

Art.13 - Criteri di partecipazione alla spesa

1. Gli enti consorziati provvedono alla copertura dei costi sociali derivanti dall'at-

tività corrente dell'Azienda erogando un contributo determinato secondo i criteri definiti dall'assemblea che tengono conto del livello di utilizzo dei servizi così come meglio specificato nel relativo contratto dei servizi.

Art.14 - Recesso

1. E' consentito il recesso dei Comuni Consorziati, con le forme e secondo le modalità previste dai commi seguenti.
2. Il recesso non può essere esercitato prima che sia trascorso un triennio dall'ingresso dell'Ente nell'Azienda.
3. Il recesso deve essere notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al Presidente dell'Assemblea Consortile, entro il 30 giugno di ciascun anno utile. Il recesso diventa operante dalle ore zero del 1° gennaio successivo all'espletamento della relativa procedura.
4. Nel caso di recesso di un singolo ente locale, la quota di capitale eventualmente spettante allo stesso, in base agli effettivi conferimenti effettuati, viene liquidata al netto della quota parte delle eventuali perdite iscritte in bilancio al momento del recesso.
5. L'Assemblea Consortile, con apposita deliberazione, prende atto del recesso, ridefinisce le quote di pertinenza degli enti consorziati e ne informa il Consiglio di Amministrazione.
6. Tutti gli atti relativi al recesso debbono essere acquisiti dall'Assemblea Consortile, attraverso apposita presa d'atto di cui è informato il Consiglio di Amministrazione.
7. Per la liquidazione della quota di pertinenza dell'ente che recede si applicano i criteri di cui all'articolo seguente.

Art.15 - Scioglimento

1. L'Azienda, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento per effetto di deliberazione dell'Assemblea Consortile, assunta con il voto favorevole dei due terzi degli enti consorziati.

2. In ogni caso il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri dell'Azienda, viene ripartito tra i singoli Enti in ragione della quota di partecipazione rappresentata dai voti assembleari per come indicato all'art.7, comma 1, lettera d) e in modo tale che, ove possibile, a ciascuno di essi vengano assegnati i beni immobili e le strutture ubicate sul suo territorio, con i relativi beni mobili ed attrezzature in dotazione.

3. Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote parti spettanti a ciascun Ente, si procede mediante conguaglio finanziario.

Titolo II

GLI ORGANI E L'ORGANIZZAZIONE

Art.16 - L'Assemblea Consortile

1. L'Assemblea Consortile è organo di indirizzo, di controllo politico-amministrativo e di raccordo con gli Enti consorziati.

2. Quale organo permanente, l'Assemblea consortile non è soggetta a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposta ad eventuali variazioni nella compagine, soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche.

3. Ciascun rappresentante degli Enti consorziati partecipa alla votazione secondo i criteri fissati nell'art.10.

4. A ciascun rappresentante degli Enti Soci è assegnata la quota di partecipazione e il voto plurimo, come fissati nel precedente art.10 o in eventuali successivi atti d'aggiornamento.

5. In caso di cessazione del Sindaco dalla carica, per qualsiasi causa, la rappre-

sentanza in seno all'Assemblea Consortile spetta al soggetto che, in base alla legge e allo Statuto del Comune, ha attribuita la funzione vicaria.

6. I delegati del Sindaco possono essere revocati. La surroga deve essere immediata, senza soluzione di continuità rappresentativa dell'Ente Consorziato.

7. I membri dell'Assemblea Consortile sono domiciliati, a tutti gli effetti, presso la sede del Comune di appartenenza.

Art.17 - Attribuzioni

1. L'Assemblea Consortile rappresenta unitariamente gli Enti Consorziati e, nell'ambito delle finalità indicate nel presente Statuto, ha competenze limitatamente ai seguenti atti:

a) elegge, nel proprio seno, nella prima riunione, il Presidente dell'Assemblea e il Vice Presidente;

b) nomina il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione;

c) determina lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e la revoca dei singoli membri nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto;

d) nomina il Revisore dei Conti;

e) stabilisce le indennità, i gettoni di presenza e gli emolumenti degli amministratori, dei componenti del consiglio di amministrazione, del Direttore e del collegio dei revisori in base alle normative vigenti;

f) determina gli indirizzi strategici dell'Azienda, cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nella gestione.

g) fissa i criteri e gli indirizzi per la nomina e revoca del presidente del consiglio di amministrazione e dei rappresentanti dell'Azienda negli enti cui essa partecipa;

h) approva gli atti fondamentali di cui al comma 8, art.114 del D.lgs. 267/2000,

e in particolare il Piano programma annuale, i contratti di servizio, il Bilancio di Previsione annuale e Triennale, il Conto Consuntivo e il Bilancio d'esercizio e le relative variazioni;

i) delibera inoltre sui seguenti oggetti:

1. proposte di modifiche allo Statuto dell'Azienda;
2. richieste di ammissione di altri Enti all'Azienda;
3. accoglimento di conferimenti di servizi o capitali;
4. proposta di scioglimento dell'Azienda;
5. proposte di modifiche alla Convenzione;
6. modifiche dei parametri di determinazione delle quote di ciascun Ente;
7. riallineamento dei voti di cui all'art.11;
8. bilancio Sociale;
9. disciplina delle tariffe poste a carico dell'utenza;
10. convenzioni, Accordi di Programma o atti di intesa con le Istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale/o altri Enti Pubblici;
11. variazione della sede dell'Azienda e ubicazione dei presidi da essa dipendenti;
12. revisione delle quote di partecipazione;
13. contrazione dei mutui, previo assenso unanime dei Consigli Comunali dei Comuni consorziati;
14. approvazione e modifica di regolamenti , fatta eccezione per quelli di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione;
15. acquisti e alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari e le relative permutate.

2. Gli atti di cui al presente articolo non possono essere adottati in via d'urgenza da altri Organi dell'Azienda, salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio, da

sottoporre a ratifica dell'Assemblea Consortile nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art.18 - Adunanze

1. L'Assemblea Consortile si riunisce - almeno due volte all'anno, in due sessioni ordinarie, rispettivamente per approvare il Bilancio Preventivo annuale e pluriennale e relativi allegati, ed il Rendiconto della Gestione dell'Azienda.
2. L'Assemblea Consortile può, inoltre, riunirsi in ogni momento, in sessione straordinaria, su iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Consiglio di Amministrazione o quando ne sia fatta domanda da uno o più componenti che rappresentino almeno un quinto dei Comuni consorziati. Nella domanda di convocazione devono essere tassativamente indicati gli argomenti da trattare.
3. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, fatti salvi i casi previsti dalla legge per i Consigli Comunali in materia di sedute segrete.
4. Alle sedute dell'Assemblea partecipano il Presidente del Consiglio di Amministrazione o suo delegato, il Direttore e l'addetto alla verbalizzazione.
5. Le deliberazioni sono adottate con voto espresso in forma palese; si procede a scrutinio segreto per le deliberazioni riguardanti persone, per la nomina del presidente dell'Assemblea, del presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori.

Art.19 - Convocazione

1. L'Assemblea Consortile è convocata dal Presidente con un preavviso di almeno sette giorni lavorativi antecedenti quello fissato per l'adunanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento presso il domicilio del rappresentante, o con altre forme idonee (telefono, fax, e-mail, altro) preventivamente scelte e comunicate dall'interessato alla Segreteria dell'Azienda.

2. Nei casi d'urgenza il termine suddetto è ridotto a ventiquattro ore e la convocazione può essere fatta mediante telegramma, fax o e-mail.

3. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione se la seduta sia una o più convocazioni, nonché il tipo di sessione.

4. In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea Consortile si reputa regolarmente costituita quando siano intervenuti tutti i rappresentanti degli Enti soci.

5. La prima adunanza viene convocata dal componente dell'Assemblea Consortile che rappresenta il Comune di Lomazzo che attualmente è capofila della vigente convenzione tra i Comuni aderenti all'Azienda ed è da questi presieduta fino alla nomina del Presidente.

6. Nella prima adunanza l'Assemblea Consortile adotta le deliberazioni di presa d'atto della sua regolare costituzione e di effettivo inizio dell'Azienda, di nomina del Presidente dell'Assemblea stessa e del Vice Presidente.

7. La convocazione della prima adunanza per gli adempimenti di cui al comma precedente, deve avvenire entro trenta giorni dalla pubblicazione della Convenzione e dello Statuto sul Bollettino Ufficiale della Regione, con preavviso di almeno dieci giorni.

Art.20 - Validità delle sedute

1. L'Assemblea Consortile, in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno il 50% delle quote di partecipazione all'Azienda, purché siano presenti i rappresentanti di almeno il 50% degli enti consorziati.

2. In caso di seduta infruttuosa di prima convocazione, l'Assemblea Consortile può deliberare in seconda convocazione sugli stessi oggetti che avrebbero dovu-

to essere trattati nella prima.

3. L'Assemblea in seconda convocazione risulta validamente costituita purché i

Comuni presenti rappresentino almeno il 50% degli enti consorziati.

4. Concorrono a determinare la validità delle adunanze i componenti che sono tenuti ad astenersi, anche se escono dalla sala. Non concorrono invece a determinare la validità delle adunanze i componenti che escono dalla sala prima della votazione.

5. Il quorum relativo alla validità dell'adunanza è verificato all'atto della votazione su ogni singolo argomento.

Art.21 - Validità delle deliberazioni

1. Ciascun componente dispone di un voto, il quale ha un valore plurimo in relazione alle quote di partecipazione detenute dall'Ente rappresentato.

2. E' valida la deliberazione approvata a maggioranza dei voti presenti fatti salvi i casi previsti dall'articolo seguente per i quali è richiesta la maggioranza assoluta.

3. Si detraggono, per determinare le maggioranze di cui al comma precedente, i voti dei rappresentanti che siano tenuti ad astenersi.

Art.22 - Maggioranza assoluta

1. E' necessaria la maggioranza assoluta dei voti assegnati a tutti gli Enti rappresentati nell'Assemblea Consortile per la validità delle seguenti deliberazioni:

a) nomina del Presidente dell'Assemblea Consortile e del Vice Presidente;

b) nomina del Presidente e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;

c) revoca e scioglimento del Consiglio di Amministrazione o di un solo membro;

d) revoca del Presidente dell'Assemblea;

- e) nuove ammissioni di Enti all'Azienda;
- f) accoglimento di conferimenti di servizi o capitali;
- g) proposte di modifiche statutarie,
- h) proposte di scioglimento;
- i) approvazione e modifiche dei criteri di partecipazione degli enti alle spese dell'Azienda;
- j) determinazione degli indirizzi cui il Consiglio di Amministrazione deve attenersi nella gestione;
- k) approvazione del Piano Programma, del Bilancio Preventivo annuale e pluriennale e del Rendiconto della Gestione;
- l) approvazione e modifica di regolamenti di qualsiasi oggetto e natura;
- m) modifica delle quote di partecipazione, ad esclusione di quelli conseguenti alle operazioni di revisione annuale delle stesse, effettuate ai sensi dell'articolo 11.

2. Le elezioni del Presidente e del Vicepresidente dell'Assemblea avvengono con votazioni distinte e separate. Per tali nomine, se nelle prime due sedute non si perviene alla maggioranza assoluta, si procede ad un terzo scrutinio nel quale vengono eletti alla Presidenza e alla Vice presidenza i candidati che abbiano conseguito il maggior numero di suffragi nelle distinte votazioni per le due cariche.

3. Per le nomine del Presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione, se nelle prime due sedute non si perviene alla maggioranza assoluta, si procede ad un terzo scrutinio nel quale vengono nominati componenti del consiglio di amministrazione i candidati che, nell'ordine, abbiano raccolto il maggior numero di suffragi, fino al completamento del numero dei membri previsti. Presidente del consiglio di amministrazione è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. Il Vicepresidente è nominato dal consiglio di amministrazione me-

desimo, tra i propri componenti.

4. Ciascun Ente consorziato può esprimere un numero di preferenze pari al numero delle cariche in assegnazione. Per il calcolo del peso dei voti di ciascun Ente consorziatosi fa riferimento alle quote attribuite ai sensi del precedente art.10.

Art.23 - Il Presidente dell'Assemblea Consortile

1. Il Presidente dell'Assemblea Consortile, nominato secondo la procedura di voto di cui al precedente art.17, è il Presidente dell'Azienda e dura in carica sino al termine del mandato amministrativo presso il proprio Comune. Nell'ipotesi di anticipata cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, l'Assemblea procede alla nomina di un nuovo Presidente.

2. Il Presidente ha la rappresentanza istituzionale dell'azienda ed esercita le seguenti funzioni:

- a) formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea Consortile;
- b) convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea Consortile;
- c) sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
- d) trasmette agli Enti consorziati gli atti fondamentali dell'Azienda;
- e) compie tutti gli atti necessari per rendere esecutive le deliberazioni dell'Assemblea;
- f) adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.

3. Con la medesima procedura di voto prevista per il Presidente, l'Assemblea provvede alla nomina del Vicepresidente. Questi coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.

4. In caso di contemporanea assenza o impedimento temporanei del Presidente e del Vicepresidente, questi vengono sostituiti dal membro dell'Assemblea Consortile che rappresenta la più alta quota; a parità di quote, dal membro più an-

ziano di età.

5. Il Presidente dell'Assemblea e gli eventuali sostituti vicari sono domiciliati, agli effetti del presente Statuto, presso la sede del Comune di appartenenza.

Art.24 - Regolamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea Consortile può dotarsi di un regolamento che disciplini la propria attività funzionale ed organizzativa.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è approvato con la maggioranza assoluta prevista dall'art.22.

Art.25 - Tavolo tecnico sociale

1. Nella sua attività l'Azienda si avvale del Tavolo tecnico sociale composto dagli operatori sociali dei comuni, convocato e presieduto dal Direttore dell'azienda o suo delegato individuato fra il personale dell'azienda.

2. E' compito del Tavolo:

- a) fornire agli organi dell'Azienda periodiche indicazioni sui bisogni del territorio,
- b) verificare l'efficacia e la rispondenza a livello locale dei servizi erogati dall'Azienda;
- c) contribuire all'elaborazione di proposte, progetti, approfondimenti con riferimento alle aree tematiche individuate nel Piano di Zona.

Art.26 - Strumenti di indirizzo per le politiche sociali

1. Al fine di orientare l'attività del consiglio di amministrazione e della Direzione tecnica aziendale, l'Assemblea definisce periodicamente le Linee di Indirizzo delle Politiche Sociali secondo le indicazioni del Piano di Zona a cui l'Azienda deve attenersi nell'espletamento delle proprie attività gestionali.

2. La successiva programmazione tecnica e gli atti conseguenti di competenza del consiglio di amministrazione debbono quindi manifestare coerenza con gli o-

biettivi strategici esplicitati nelle suddette linee di indirizzo.

Art. 27 - Il Presidente del Consiglio Amministrazione

1. La nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione si svolge con votazione separata e a scrutinio segreto, prima di quella degli altri componenti del consiglio di amministrazione.

2. Essa avviene secondo la seguente procedura:

a) ciascun Ente consorziato presenta un candidato per la nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione;

b) la rosa dei candidati è sottoposta all'Assemblea Consortile per la votazione secondo la procedura stabilita dall'art.22.

Art.28 - Il Consiglio di Amministrazione

1. L'Azienda è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea Consortile.

2. Il Consiglio d'Amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente, dei quali almeno 2 in rappresentanza dei comuni inferiore ai 3.000 abitanti scelti preferibilmente tra coloro che hanno una specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti e per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private.

3. Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica cinque anni, ed è rieleggibile.

4. La nomina del consiglio di amministrazione avviene secondo la seguente procedura:

a) ciascun Ente consorziato presenta un candidato per la nomina a membro del consiglio di amministrazione;

b) la rosa dei candidati è sottoposta all'Assemblea Consortile per la votazione a scrutinio segreto e secondo la procedura stabilita dall'art.22.

5. La nomina del Presidente è fatta con votazione separata, prima di quella degli altri membri, che avviene in un'unica votazione. Entrambe le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto.

6. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno un Vice Presidente. Egli collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso di assenza o impedimento temporanei.

Art.29 - Decadenza e revoca del Consiglio di Amministrazione

1. Le dimissioni o la cessazione, a qualsiasi titolo, del Presidente o di almeno tre Consiglieri contemporaneamente determinano la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

2. Entro 15 giorni dalla data in cui si sono verificati i casi di cui al comma precedente, il Presidente dell'Assemblea Consortile convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

3. Nel suddetto periodo le funzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione sono assunte dal Presidente dell'Assemblea.

4. La revoca del Consiglio di Amministrazione, o di uno dei suoi membri, può essere disposta con motivata delibera dell'Assemblea Consortile, anche per fatti relativi al venir meno del rapporto fiduciario sottostante l'atto di nomina. Per la votazione è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.

5. I Componenti il Consiglio di Amministrazione che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decadono di diritto dalla carica rivestita.

6. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea Consortile, con apposita deliberazione di presa d'atto, su segnalazione del presidente del consiglio di amministrazione, che vi provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza. In

caso di inerzia del Presidente del Consiglio di Amministrazione o qualora trattasi di causa di decadenza del Presidente stesso, è tenuto a provvedere alla segnalazione qualsiasi Consigliere di Amministrazione o il Presidente dell'Assemblea Consortile.

7. Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere di Amministrazione sono presentate dagli stessi al Presidente dell'Assemblea Consortile, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. L'Assemblea Consortile, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

8. I Consiglieri rendono note le loro dimissioni, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

9. L'eventuale surrogazione dei consiglieri avviene con le stesse modalità previste per la nomina, ai sensi del precedente art.28.

10. I componenti del Consiglio di Amministrazione che surrogano i Consiglieri anzitempo cessati dalla carica per qualsiasi causa esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Art.30 - Divieto di partecipazione alle sedute

I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

Art.31- Competenze

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.

2. Il consiglio di amministrazione non può validamente deliberare se non inter-

vengano o prendano parte alla votazione almeno la maggioranza dei consiglieri, ivi compreso il Presidente o chi lo sostituisce.

3. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

4. A parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

5. Il Consiglio d'Amministrazione:

a) predispone le proposte di deliberazione, i Piani e Programmi annuali da sottoporre all'Assemblea;

b) delibera sull'acquisizione di beni mobili che non rientrino nelle competenze di altri organi;

c) delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali.

6. Competono inoltre al consiglio di amministrazione:

a) la nomina del Vicepresidente;

b) la nomina del Direttore;

c) l'approvazione dei regolamenti e delle disposizioni per la disciplina e il funzionamento delle sedi operative e dei servizi e l'approvazione del regolamento di organizzazione;

d) il conferimento, su proposta del Direttore, di incarichi di direzione di aree funzionali e di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;

e) le deliberazioni su lavori e forniture per un importo superiore a quello stabilito nelle linee guida per gli acquisti;

f) l'apertura di conti correnti bancari e postali, e le richieste di affidamenti di qualsiasi tipo ed importo,

g) la predisposizione degli atti preparatori, da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea Consortile,

- h) ogni decisione, su qualunque materia od argomento, di cui il Presidente creda opportuno investirlo;
- i) la definizione del piano tecnico-gestionale, dei bilanci preventivi e dei relativi business plans;
- j) la dotazione organica dei servizi;
- k) la definizione delle linee guida inerenti la disciplina dei contratti per l'acquisto di beni e servizi;
- l) la determinazione dei livelli di responsabilità e i relativi margini di autonomia del Direttore e dei Responsabili di Servizio nella gestione delle spese in economia;
- m) la contrazione dei mutui, qualora previsti in atti fondamentali dell'Assemblea, previo assenso unanime dei Consigli comunali dei comuni consorziati;
- n) l'adozione di tutti gli atti ad esso demandati dal presente Statuto ed, in generale, tutti i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa dell'Azienda, che non siano riservati per Statuto all'Assemblea Consortile, al Presidente e al Direttore.

7. Il Consiglio di Amministrazione risponde del proprio operato all'Assemblea Consortile.

Art.32 - Convocazione

1. Di norma il Consiglio d'Amministrazione si riunisce nella sede dell'Azienda o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione. Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi antecedenti quello fissato per l'adunanza mediante forme idonee quali telefono, fax, e-mail, altro, preventivamente scelte e comunicate dall'interessato alla Segreteria dell'Azienda.

Nei casi d'urgenza il termine suddetto è ridotto a ventiquattrore e comunicato tramite fax o e-mail, o altro.

L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Art.33 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Spetta al Presidente:

- a) la rappresentanza legale dell'Azienda di fronte a terzi e in giudizio; la stessa può essere delegata al Direttore in via generale o per una specifica causa;
- b) promuovere l'attività dell'Azienda;
- c) convocare il consiglio di amministrazione e presiederne le sedute;
- d) curare l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti da parte del personale e di tutti coloro che hanno rapporti con l'amministrazione dell'ente;
- e) attuare le finalità previste dallo Statuto e dagli atti di indirizzo e programmazione emanati dall'assemblea;
- f) vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
- g) vigilare sull'andamento gestionale dell'Azienda e sull'operato del Direttore;
- h) firmare i verbali di deliberazione del consiglio di amministrazione;
- i) esercitare ogni altra funzione demandatagli dal consiglio di amministrazione.

2. Il Presidente può affidare a ciascun Consigliere, su delega, il compito di seguire specifici affari amministrativi. Le deleghe devono essere in ogni caso conferite per iscritto e possono essere revocate a giudizio insindacabile dal Presidente ; di esse e dalla loro revoca viene data notizia al Presidente dell'Assemblea.

Art.34 - Indennità, rimborsi spese e permessi

1. Al Presidente può essere corrisposta un'indennità mensile di carica, entro i li-

miti previsti dalle disposizioni di legge nel tempo in vigore, comunque non superiore all'indennità prevista dalla legge per un Sindaco di un Comune fino a 3.000 abitanti.

2. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione può essere corrisposto un gettone di presenza, entro i limiti previsti dalle disposizioni di legge nel tempo in vigore e comunque per un ammontare non superiore all'indennità prevista dalla legge per un Comune fino a 3.000 abitanti.

3. I provvedimenti relativi all'attribuzione e alla misura delle suddette indennità sono adottati dall'Assemblea Consortile.

Art. 35 - Il Direttore

1. L'incarico di Direttore è conferito a tempo determinato mediante contratto di diritto pubblico o di diritto privato, ai sensi delle disposizioni nel tempo in vigore. L'incarico può essere conferito anche ad un dipendente degli enti aderenti in possesso di adeguata professionalità. La durata del rapporto non può eccedere quella del mandato del Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica al momento del conferimento e può essere rinnovato.

2. Il trattamento economico del Direttore è determinato dall'Assemblea consortile.

3. L'incarico di Direttore è conferito sulla scorta di idoneo curriculum comprovante esperienze tecniche e/o gestionali inerenti le materie di responsabilità attribuite alla posizione.

4. La scelta del Direttore e la revoca dello stesso è operata dal Consiglio di Amministrazione e diventa esecutiva previa ratifica dell'Assemblea consortile.

5. La revoca del Direttore può avvenire nei casi e con le modalità previsti dal contratto della dirigenza degli enti locali.

Art.36 - Attribuzioni del Direttore

1. Il Direttore sovrintende alla organizzazione e gestione dell'Azienda.
2. Compete al Direttore, quale organo di gestione dell'Azienda, l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi definiti ed assegnati dagli organi di governo dell'Ente.
3. I compiti, le competenze e le responsabilità del Direttore, di cui al precedente comma, sono riconducibili a quelli propri della dirigenza pubblica locale, quali previsti e regolati dalla disciplina legislativa, regolamentare e contrattuale nel tempo in vigore, e sono descritti e specificati nell'apposito provvedimento di nomina.
4. In particolare, il Direttore:
 - a) coadiuva il Presidente nella predisposizione dei documenti di programmazione;
 - b) controlla e verifica il livello di raggiungimento degli obiettivi e relaziona all'Assemblea;
 - c) recluta e gestisce le risorse umane dell'Azienda sulla base di quanto previsto dal regolamento di organizzazione e della dotazione organica approvata dal consiglio di amministrazione;
 - d) partecipa con funzioni consultive alle sedute del consiglio di amministrazione;
 - e) conclude contratti, dispone spese, assume impegni fino all'importo massimo stabilito annualmente dal consiglio di amministrazione;
 - f) emette mandati, assegni, bonifici;
 - g) sorveglia il buon andamento degli uffici, dei servizi di esattoria e di cassa e in generale di tutta l'Amministrazione dell'ente;
 - h) sorveglia la regolare tenuta della contabilità dell'Azienda;
 - i) esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme regolamentari o da consiglio di amministrazione.

5. Il Direttore risponde del proprio operato direttamente al Presidente del consiglio d'amministrazione.

Art.37 - Il Regolamento di organizzazione

1. L'organizzazione dell'Azienda, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro, ai modi di erogazione dei servizi e dei prodotti, alla relazione tra gli organi e gli altri soggetti dell'Amministrazione, nonché al controllo, alla verifica ed alla valutazione delle performance, è disciplinata con apposito Regolamento d'organizzazione, adottato dal Consiglio di Amministrazione.

Tale regolamento disciplina, altresì, la procedura di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità d'assunzione agli impieghi presso l'Azienda Consortile.

Art.38 - Il personale

1. L'Azienda può esercitare i propri compiti con personale comandato dagli enti consorziati o da altri enti pubblici o con personale proprio, alle dirette dipendenze o con altre forme contrattuali definite dal regolamento di organizzazione di cui all'articolo che precede.

2. Il consiglio di amministrazione approva la dotazione organica dell'azienda, individuando i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento per il personale dipendente, in relazione alla specificità dei profili e delle qualifiche delle singole figure.

Titolo III

PROGRAMMAZIONE, BILANCI, FINANZA, CONTABILITA', CONTRATTI

Art.39 - Contabilità e bilancio

1. L'Azienda applica le regole e le norme contabili dettate dal codice civile e dalla specifica normativa in materia di Aziende Speciali, e in particolare del D.P.R. 902/1986, titolo III e del TUEL 267/2000, e successive modificazioni.

2. I documenti contabili fondamentali sono i seguenti:

- a) il Piano Programma;
- b) il Bilancio preventivo triennale e annuale;
- c) il Rendiconto di gestione;
- d) il Regolamento di contabilità.

3. Tali documenti e gli allegati previsti dalla legge sono approvati dall'Assemblea e vengono trasmessi ad ogni singolo Ente aderente in quanto atti fondamentali.

Art.40 - Finanza

1. Le entrate dell'Azienda sono costituite da:

- a) conferimenti di capitale da parte degli enti consorziati;
- b) quote di partecipazione degli Enti Consorziati, commisurate a quanto determinato ai sensi del precedente art.13, erogate nella forma di contributi o trasferimenti;
- c) contributi dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti Pubblici o da enti o soggetti privati;
- d) contributi a specifica destinazione;
- e) proventi derivanti da tariffe determinate per servizi o prestazioni a totale o parziale carico dell'utenza o di altri soggetti acquirenti;
- f) prestiti o accensione di mutui.

Art.41 - Patrimonio

1. Il patrimonio aziendale è costituito da beni mobili ed immobili acquistati o realizzati in proprio dall'ente, nonché da beni mobili ed immobili oggetto di donazio-

ne.

2. E' d'obbligo la tenuta dell'inventario della consistenza dei beni mobili ed immobili dell'Azienda.

Tale inventario, aggiornato annualmente, è allegato al Rendiconto d'esercizio.

Art.42 - Disciplina generale dei contratti

1. L'Azienda provvede agli appalti di lavori, forniture e servizi, alle vendite, agli acquisti, alle permutate, alle locazioni mediante contratti da stipularsi nelle forme e con i procedimenti stabiliti dalla legge e dai regolamenti, tenuto conto delle Linee Guida stabilite dall'Assemblea.

Art.43 - Procedure di appalto

I contratti sono di norma stipulati a seguito di procedure aperte o ristrette ai sensi di legge, salvo i casi in cui è possibile applicare il regolamento dei lavori, forniture e servizi in economia.

Art.44 - Revisore dei conti

1. E' nominato ai sensi di legge il revisore unico, quale organo interno di revisione economico-finanziaria dell'Azienda.

2. Al revisore unico spetta un compenso, il cui ammontare viene stabilito con la stessa delibera di nomina e che non può essere superiore complessivamente a quello massimo previsto per un Comune da 5.000 a 9.999 abitanti.

3. Esso dura in carica tre anni, e non è revocabile, salvo inadempienza o sopravvenuta incompatibilità.

4. Il Revisore unico è rieleggibile per una sola volta e decade dall'ufficio in caso di dimissioni, revoca o sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità prevista dalla legge.

Titolo IV

NORME GENERALI E TRANSITORIE

Art.45 - Controversie

1. Ogni controversia tra gli enti aderenti o tra essi e l'azienda consortile, derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione della presente convenzione e dello statuto, viene rimessa alle determinazioni di un collegio arbitrale composto di tre membri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Como.
2. Gli arbitri così nominati hanno mandato di comporre la controversia attraverso arbitrato irrituale e la loro determinazione non sarà suscettibile di impugnativa.

Art.46 - Entrata in vigore

1. Il Presente statuto, approvato con deliberazione dei Consigli Comunali di tutti i Comuni aderenti all'Azienda, sarà pubblicato sul BURL ed entrerà in vigore trascorsi dieci giorni da tale pubblicazione.

Firmato Giovanni Rusconi - Gianfranco Manfredi, notaio.

@.@.@

Copia autentica, conforme all'originale esistente nei miei atti, che si rilascia per gli usi di legge.

Cantù, addì 16 (sedici) marzo 2021 (duemilaventuno)